

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Progetti Tecnologici
Il Direttore
Il Presidente della Conferenza di servizi

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 18/7/2024
RFI-VDO.DIN.DPTVA0011\PA\202
4\0000175

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
UPGRADING ERTMS LINEA SAN CANDIDO - FORTEZZA
(CUP J34E21001820001)**

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Presidente della Conferenza di Servizi

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14-*bis*;

VISTO il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 10 e 12;

VISTO il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 146;

VISTO l'art. 53-*bis* del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., che, "al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, (...), ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea", introduce una disciplina acceleratoria e semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie;

VISTE le modifiche apportate all'art. 53-*bis* del D.L. n. 77/2021 dal D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, e visto, in particolare, l'art. 48 commi 5, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinqies* del D.L. n. 77/2021;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 come di recente modificato dal D.L. n. 13/2023, che prevede alcune accelerazioni del procedimento in conferenza di servizi;

VISTO che l'intervento in oggetto è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);



VISTO il vigente aggiornamento 2023 del Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, Parte Investimenti, e in particolare il “Programma nazionale ERTMS” inserito in Tabella A – Portafoglio Investimenti in corso e programmatici”, sub-tabella “A02 - Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico”, riga A2011;

VISTA la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Progetti Tecnologici di RFI è stata attribuita all’ing. Marco Torassa (Procura repertorio n. 86161, rilasciata con atto a Rogito del Notaio n. 25081 in data 02/08/2022 registrato all’Agenzia dell’Entrate, Ufficio di Roma 1, in data 02/08/2022 con n. 24921), che ha assunto l’incarico di Presidente della Conferenza di Servizi indetta per l’approvazione del progetto in argomento.

PREMESSO CHE

- Italferr S.p.A., in qualità di Soggetto Tecnico incaricato da RFI S.p.A., con nota prot. DTPI.APTN.0146644.22.U del 18/11/2022, ha trasmesso alla Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali per la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige - Ufficio Beni Archeologici - gli elaborati progettuali relativi allo Studio Archeologico dell’intervento in argomento, ai fini dell’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (oggi abrogato dal D. Lgs. 36/2023, efficace dal 1/07/2023). La suddetta Soprintendenza Provinciale, con nota prot. 969773 del 30/11/2022, ha espresso *“parere favorevole a condizione che i lavori di sbancamento previsti avvengano sotto controllo archeologico. Dovessero venire alla luce in occasione del controllo dei lavori strati o strutture di interesse archeologico, dovranno essere effettuati scavi archeologici sistematici ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42. Nel caso di scoperta di resti archeologici di eccezionale importanza l’Ufficio Beni archeologici potrà richiederne la conservazione (...)”*;
- RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT.PNE\A0011\P\2023\85 del 15/03/2023, ha provveduto a trasmettere alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali - Ripartizione 28 – Natura, Paesaggio e sviluppo del Territorio – Ufficio Natura – la documentazione necessaria ai fini dell’avvio della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) di cui all’art. 5 DPR 357/97. La suddetta Provincia, con nota prot. 274339 del 23/03/2023 ha ritenuto che *“l’area vasta di influenza del progetto in base alle caratteristiche dei siti e alla tipologia di progetto non vada ad impattare sui due siti Natura 2000 e pertanto non sia assoggettato alle disposizioni dell’Art. 6.3 della Direttiva Habitat e quindi non sia necessario procedere alla stesura della valutazione di incidenza ai sensi di detta Direttiva”*;



- RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\34 del 15/03/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) di cui all'art. 14-*bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'artt. 53-*bis*, comma 1, 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i, con le accelerazioni disposte dall'art. 13 del D.L. n. 76/2020 per l'approvazione del PFTE in valutazione della presente procedura di Conferenza di Servizi dell'intervento in epigrafe;
- RFI S.p.A., a seguito della richiesta pervenuta dall' Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\51 del 11/04/2023 ha altresì coinvolto per l'espressione del parere di competenza:
 - o la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio – Ripartizione Edilizia, e servizio tecnico – *Ufficio Geologia e Prove materiali*;
 - o la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio – Ripartizione Amministrazione del patrimonio – *Ufficio Beni Patrimoniali*;
 - o la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – *Ripartizione Infrastrutture*;
 - o la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Dipartimento Cultura Italiana, Ambiente e Energia – Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la tutela del clima – *Ufficio Tutela Acque*;
 - o il Comune di San Lorenzo di Sebato;
- RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\96 del 05/07/2023 ha sollecitato le Amministrazioni/Enti non espressi a rendere con urgenza i propri pareri o atti di assenso, comunque denominati, sul progetto in argomento;
- Italferr S.p.A., in qualità di Soggetto Tecnico incaricato da RFI S.p.A., in data 27/03/2023 ha provveduto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 241/1990, in conformità a quanto disposto dagli artt. 53-bis, comma 1 e 48, comma 5-quater, D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, a comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere e di quello volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, mediante avviso pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale "Il Corriere della Sera" e sul quotidiano a diffusione locale "L'Adige", e sul sito web della Società Italferr S.p.A. In tal contesto, per il periodo previsto dalla legge sono stati messi a disposizione c/o gli uffici della Società Italferr, sede di Milano, gli elaborati del PFTE riguardante le opere in argomento. Gli



esiti della pubblicizzazione del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono contenuti nella Relazione istruttoria cod. D19700D43ISAQ.00.00001A redatta da Italferr S.p.A. nella quale si dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari o di altri soggetti interessati;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

Amministrazioni statali, Regione, Comuni e Consorzi:

- **Ministero della Difesa - MO.TRA - Ufficio Movimento e Trasporti**, tenuto conto che con la comunicazione n. 25560 dell'11/05/2023 il **Comando Truppe Alpine** ha espresso il proprio nullaosta a carattere interforze, con nota prot. 1042 del 06/01/2024 ha espresso *“NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*
 - *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture in Padova). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;*
 - *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
 - *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino”, ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
 - *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare”.*



- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Presidenza**, con nota prot. 589818 del 10/07/2024 ha comunicato che *“visti i seguenti documenti ed atti amministrativi:*

- *istanza RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 15 Marzo 2023 (n. prot. 246167) e successive integrazioni, concernente l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;*
- *progetto di Italferr S.p.A. dell'ottobre 2022 e successive integrazioni di aprile, luglio, ottobre, novembre 2023, febbraio, maggio e giugno 2024;*
- *relazione istruttoria della conferenza dei servizi del 9 maggio 2024 (n. prot. 413087) relativa al procedimento unico per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 bis, comma 1, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e s.m.i.;*
- *documentazione grafica delle posizioni definitive dei fabbricati presso le stazioni (n. prot. 117199 del 05/02/2024, 459773 del 23/05/2024);*
- *a integrazione della Conferenza dei Servizi il parere positivo alla ulteriore deroga a 2,60 m di distanza dalla strada provinciale SP32 del Direttore di Ripartizione Servizio strade per le opere nei pressi della stazione di Rio di Pusteria (e-mail del 20 marzo 2024, n. prot. 554661 del 26/06/2024);*
- *a integrazione della Conferenza dei Servizi il parere positivo del Direttore dell'Ufficio Sistemazione bacini montani est del 24 maggio 2024 (n. prot. 466131);*
- *a integrazione della Conferenza dei Servizi il parere favorevole del Direttore dell'Ufficio Geologia e prove materiali del 4 giugno 2024 (n. prot. 494040);*
- *valutazione radioprotezionistica positiva con tabella allegata del Laboratorio Analisi aria e radioprotezione del 2 luglio 2024 (n. prot. 569857);*
- *autorizzazione paesaggistica del 3 luglio 2024 (n. prot. 571928);*
- *deliberazione della Giunta provinciale n. 588 del 09/07/2024 con la quale si autorizza il Presidente della Provincia ad esprimere a RFI SpA, l'intesa (...) per l'esecuzione dei lavori e nella quale è stabilito, tra il resto, che nel piano di zonizzazione del piano urbanistico del Comune di Monguelfo-Tesido parte della p.f. 1370/9, C.C. Monguelfo, viene trasformata da parcheggio pubblico in zona ferroviaria;*

*(...) **esprime l'intesa** per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, prendendo atto che parte della p.f. 1370/9, C.C. Monguelfo nel piano di zonizzazione del piano urbanistico del Comune di Monguelfo-Tesido viene trasformata da parcheggio pubblico in zona ferroviaria. Il riferimento per l'adeguamento del piano urbanistico è la deliberazione della Giunta provinciale n.*



588 del 09/07/2024. Le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 588 del 09/07/2024 devono essere osservate.

Di seguito, in stralcio la Delibera di Giunta provinciale n.588 del 09/07/2024:

“La Giunta provinciale premette quanto segue:

(...) Nella riunione indetta da RFI S.p.A. in data 26 ottobre 2023 in accordo con RFI S.p.A. si è deciso che il presente procedimento si riferisce esclusivamente ai fabbricati Shelter previsti nei pressi delle varie stazioni e agli Shelter PL (passaggi a livello). Tale decisione è stata ribadita nel parere di competenza rilasciato dall'Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia il 6 dicembre 2023 (n. prot. 962505) specificando che l'accertamento della conformità dei pali antenna GSMR con i rispettivi Shelter saranno sottoposti a un successivo procedimento autorizzativo.

Si prende atto che, indipendentemente dalla distanza dal confine, la realizzazione delle nuove opere da progetto non comporta alcuna penalizzazione relativamente ad eventuali nuovi interventi edilizi di terzi, in quanto questi sarebbero comunque vietati entro una distanza inferiore a 10 m, di cui all'art. 9, comma 1, numero 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, dalle opere previste dal presente progetto, visto che ricadrebbero entro la distanza di 30 m dalla più vicina rotaia di cui all'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Dalle strade dovranno essere rispettate, ad eccezione delle deroghe autorizzate, le distanze e le condizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, del D.P.P. del 26 giugno 2020, n. 24.

Con lettera del 9 maggio 2024 (n. prot. 413087) RFI S.p.A. ha inoltrato la relazione istruttoria della Conferenza di Servizi relativa al procedimento unico per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 bis, comma 1, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e s.m.i.. Le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria sono da rispettare.

Nella relazione istruttoria della Conferenza di Servizi viene precisato che gli interventi non comportano un aumento della capacità infrastrutturale in quanto si tratta di adeguamenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologiche; ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e comma 3 del Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23 la realizzazione degli interventi non è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica. La documentazione comprende una relazione di verifica di compatibilità idrogeologica. Gli interventi previsti devono essere rispettati.

In allegato alla relazione istruttoria della Conferenza di Servizi è stata inoltrata la comunicazione di Italferr S.p.A. inerente al procedimento espletato di pubblicazione ai fini dell'esproprio („Allegato 1“, n. prot. 413087 del 09/05/2024). Il procedimento è stato



pubblicato su due quotidiani e inserito sul sito internet della Società Italferr S.p.A. e non sono pervenute osservazioni.

A integrazione della relazione istruttoria della Conferenza di Servizi di RFI S.p.A. si cita il parere del Direttore di Ripartizione Servizio strade trasmesso via e-mail il 20 marzo 2024, con il quale per le opere previste nell'ambito della stazione di Rio di Pusteria viene concessa la ulteriore deroga a 2,60 m di distanza dalla strada provinciale SP.32 (n. prot. 554661 del 26/06/2024).

Con l'integrazione del 5 febbraio 2024 (n. prot. 117199) della documentazione grafica e lettera rettificata del 14 febbraio 2024 (n. prot. 146917) sono state individuate le posizioni definitive dei fabbricati previsti presso le stazioni di Rio di Pusteria, Vandoies, Chienes (Shelter PL a San Sigismondo e stazione di Casteldarne), Brunico, Valdaora, Monguelfo, Villabassa, Dobbiaco e San Candido (stazione di San Candido e Shelter PL in pos. PK 70+289). Queste sono state individuate definitivamente con documentazione grafica „2024.05.21_pos originarie e nuove.pdf“, documento redatto in base ai pareri e agli accordi preventivamente presi con le rispettive amministrazioni locali e confermato da RFI S.p.A. con email in data 22 maggio 2024 (n. prot. 459773 del 23.05.2024).

RFI S.p.A. nella relazione istruttoria della Conferenza di Servizi indica che sono necessarie delle modifiche dei piani urbanistici dei seguenti Comuni:

- Rio di Pusteria: opere localizzate nei pressi della stazione perché previste su Strada provinciale;*
- Chienes (erroneamente indicata con San Candido): opera localizzata nei pressi del passaggio a livello (posizione pk 19+434) perché prevista in zona di verde agricolo sulla p.f. 511/1, C.C. San Sigismondo, di proprietà di RFI S.p.A.;*
- Monguelfo-Tesido: opere localizzate nei pressi della stazione perché previste su parte della p.f. 1370/9, C.C. Monguelfo con destinazione urbanistica di parcheggio pubblico, di proprietà del Comune di Monguelfo-Tesido.*

L'Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia stabilisce che:

- la modifica del piano urbanistico del Comune di Rio di Pusteria deriva da un'incongruenza del piano di zonizzazione esistente con la situazione reale nella quale le opere risultano essere situate su proprietà RFI S.p.A. e in zona ferroviaria. Si rimanda la rettifica del piano di zonizzazione di tale area alla redazione del futuro nuovo Piano Comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP);*
- la modifica del piano urbanistico del Comune di Chienes, ai sensi dell'allegato A, art. 30, Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, non è necessario in quanto: „ In questa zona nonché su tutte le aree di proprietà della ferrovia lungo il tracciato dei binari, anche se non individuate come zona ferroviaria, possono essere realizzati gli impianti e le strutture necessari per il funzionamento e la sicurezza del traffico ferroviario“;*



- la modifica del piano di zonizzazione del piano urbanistico del Comune di Monguelfo-Tesido si rende necessaria e prevede, secondo allegato grafico, la trasformazione di parte della p.f. 1370/9, C.C. Monguelfo, da parcheggio pubblico in zona ferroviaria. Il Comune di Monguelfo-Tesido è stato coinvolto nel procedimento e ha elaborato una proposta della modifica. La documentazione relativa consiste nell'estratto del piano urbanistico in scala 1:5.000 con rappresentazione della proposta di modifica.

Con l'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale si approva anche tale modifica.

Successivamente alla notifica della relazione istruttoria della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere positivo del Direttore dell'Ufficio Sistemazione bacini montani est del 24 maggio 2024 (n. prot. 466131). Viene consigliato di adottare gli stessi provvedimenti adottati per lo Shelter 70+289, zona di pericoli H3, anche per le strutture previste in aree H2;
- parere favorevole del Direttore dell'Ufficio Geologia e prove materiali del 4 giugno 2024 (n. prot. 494040) con la condizione che nel corso della progettazione esecutiva venga predisposta una verifica del pericolo per gli elementi non esaminati e - ove richiesto - venga presentata una verifica di compatibilità. Le condizioni devono essere osservate;
- valutazione radioprotezionistica SRB per telefonia mobile positiva del Laboratorio Analisi aria e radioprotezione del 2 luglio 2024 (n. prot. 569857). Il parere prescrive quanto segue: "Ogni ulteriore modifica delle stazioni radiobase (potenza, direzione irraggiamento, ampliamento con altri sistemi ecc.) è soggetta a una nuova valutazione." Tale prescrizione deve essere osservata.
- autorizzazione paesaggistica con condizioni del 3 luglio 2024 (n. prot. 571928), ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; Le condizioni devono essere osservate.

(...) LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi legalmente espressi

1. di autorizzare il Presidente della Provincia ad esprimere a RFI S.p.A., l'intesa (...) per l'esecuzione dei lavori di cui alle premesse. Devono essere osservate le prescrizioni e condizioni di cui alle premesse;
2. di modificare il piano di zonizzazione del piano urbanistico del Comune di Monguelfo-Tesido come da documentazione grafica e come indicato nelle premesse".

- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Soprintendenza provinciale ai beni culturali – Ufficio Beni archeologici**, con nota prot. 386799 del 03/05/2023 ha espresso quanto già comunicato in data 30/11/2022 con nota prot. 969773 (di cui sopra).
- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Soprintendenza provinciale ai beni culturali – Ufficio Beni architettonici ed artistici**, con nota prot.



738299 del 18/09/2023 ha comunicato che “(...) è favorevole al progetto della linea ferroviaria San Candido-Fortezza. Ulteriori documenti dovranno essere presentati nel corso della progettazione esecutiva”.

- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio - Ufficio Pianificazione paesaggistica**, da ultimo, con nota prot. 571928 del 03/07/2024 ha comunicato che “La Commissione provinciale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nella sua seduta n. 14 del 01/07/2024, dopo aver udita la relazione in merito, autorizza la realizzazione dei lavori in oggetto secondo il progetto presentato con le seguenti prescrizioni:
 - Le strade di accesso alle abitazioni o ai fondi privati non devono essere intaccate dai lavori. Qualora fossero danneggiate, devono essere immediatamente ripristinate.
 - Le piante abbattute devono essere sostituite con nuove di specie autoctona.
 - Le parti visibili degli "Shelter" e dei pali per le antenne devono essere realizzate in tonalità naturali di colore opaco, da scegliere tra i prevalenti colori base presenti nel quadro paesaggistico. In tal modo le strutture possono integrarsi meglio nel paesaggio. Non sono consentiti trattamenti monotoni di grandi dimensioni né superfici lisce riflettenti o uso del bianco.
 - Deve essere utilizzato legno non trattato.
 - Come opera di compensazione per l'impermeabilizzazione del suolo devono essere messi a dimora almeno 3 cespugli/ latifoglie per ogni sito. Le posizioni dovranno essere nei dintorni dei lavori previsti, nell'ambito dei parcheggi esistenti o a rinfoltire la cinta arborea lungo fossati e ciclabili.
 - Per gli interventi futuri si consiglia di riadattare edifici già presenti e non utilizzati, anziché realizzare nuove strutture ed impermeabilizzare porzioni di suolo libere. Nel caso in cui il riutilizzo non fosse possibile, è da prevedere la demolizione degli edifici non utilizzati ed il conseguente rinverdimento della superficie, in rispetto all'art. 1 e art. 2 della LP 9/2018.
- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Ripartizione 28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio - Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia**, con nota prot. 302421 del 30/03/2023 ha comunicato di “integrare/rettificare” la documentazione e di coinvolgere nel procedimento della Conferenza di Servizi:
 - l’Ufficio Geologia e prove materiali;
 - l’Ufficio Beni Patrimoniali
 - la Ripartizione 10 Infrastrutture;



- l'Ufficio Tutela acque;

- l'Ufficio Beni patrimoniali.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT\A0011\P\2023\51 dell'11/04/2023 ha coinvolto nella CdS i sopracitati Uffici provinciali, e con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT.PNE\A0011\P\2023\140 del 28/04/2023 (trasmessa il 04/07/2023) ha riscontrato la suddetta nota del 30/03/2023.

Successivamente, con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT.PNE\A0011\P\2023\240 del 05/07/2023, RFI S.p.A ha comunicato al Suddetto Ufficio Provinciale che, a completamento di quanto richiesto, sarebbe seguita ulteriore documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa il 4/10/2023 con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\31.

RFI S.p.A, facendo seguito all'incontro del 26/10/2023 presso la sala "BBT" di Fortezza con la Provincia Autonoma e i Comuni coinvolti, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\68 del 06/11/2023 ha trasmesso la documentazione richiesta.

L'Ufficio Pianificazione Territoriale, successivamente alla suddetta riunione, con nota prot. 962505 del 6/12/2023 ha comunicato a questa Società e ai Comuni coinvolti che *"si rimanda l'accertamento della conformità per i pali antenne GSMR e relativi shelter a un procedimento autorizzativo indetto in una fase successiva. (...) Ad esclusione delle criticità elencate il progetto è valutato positivamente".*

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.PN\A0011\P\2024\55 del 05/02/2024 (rettificata e ritrasmessa il 16/02/2024) ha riscontrato il suddetto parere. Ad integrazione e sostituzione della suddetta nota, RFI S.p.A. con nota prot. RFI-VDO-DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha riscontrato all'Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, al Servizio Strade Val Pusteria e Val d'Isarco e ai Comuni coinvolti le integrazioni/rettifiche richieste.

- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Dipartimento Agricoltura, Foreste e Turismo - Ripartizione Servizio forestale**, con nota prot. 380833 del 24/04/2023 ha comunicato che *"Tutte le opere previste verranno costruite a circa 6 – 10 metri dalla linea ferroviaria. Il terreno è parzialmente vincolato e la pendenza varia da 0 a 30 % e non si prevedono problemi dal punto di vista idrogeologico forestale. Il sottoscritto Direttore della ripartizione forestale autorizza ai sensi della Legge Provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, art. 6, comma 1 e succ. mod. l'esecuzione dei lavori di movimento del terreno di cui all'oggetto. In*



aggiunta ai lavori ed ai provvedimenti previsti negli elaborati di progetto rilascia le seguenti prescrizioni vincolanti:

- 1. L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Autorità Forestale per iscritto.*
- 2. Cippi, segni di confine e punti trigonometrici non devono essere danneggiati o rimossi.*
- 3. L'abbattimento degli alberi è ammesso solo previo regolare assegno da parte dell'Autorità Forestale.*
- 4. Il materiale di demolizione deve essere depositato in discarica, appositamente autorizzata.*
- 5. Il materiale di scavo esuberante deve essere smaltito in modo regolare o depositato e livellamento nelle immediate vicinanze della costruzione.*
- 6. Al termine dei lavori tutta la superficie interessata dal movimento di terreno deve essere immediatamente rinverdata in modo duraturo.*
- 7. Nel corso e dopo l'ultimazione dei lavori devono essere osservate le indicazioni che l'Autorità Forestale riterrà utile predisporre ai fini idrogeologici-forestali”.*

- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Dipartimento Protezione civile, Diritti civili, Parità e Comunicazione - Agenzia per la Protezione Civile – Area funzionale Bacini montani - Ufficio demanio idrico**, con nota prot. 14461 del 10/05/2023 ha comunicato che *“Il tracciato e le relative opere ferroviarie risultano sostanzialmente compatibili nell'ambito delle competenze dello scrivente ufficio. Per il rilascio delle autorizzazioni previste in ambito del demanio idrico, gli attraversamenti e le interferenze con le fasce di rispetto con i corsi d'acqua iscritti alla lista delle acque demaniali (per esempio attraversamenti con viadotti ferroviari di fiumi e torrenti demaniali) si rimane in attesa del progetto dettagliato/esecutivo. Per la redazione del progetto “esecutivo” deve essere tenuto presente quanto segue: In linea di massima deve essere evitata l'interferenza con le fasce di rispetto dei torrenti (10 m misurati dallo spigolo superiore di sponda naturale sia destra che sinistra). Eventuali eccezioni devono essere limitate allo stretto necessario e devono essere giustificate da adeguate motivazioni tecniche. L'accesso con carichi pesanti lungo i corsi d'acqua e la possibilità di garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere assolutamente salvaguardato e garantito. Resta inteso che deve essere sempre garantito il libero deflusso delle acque, anche durante l'esecuzione dei lavori. La presente presa di posizione non autorizza in nessun caso ulteriori interventi o opere nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'autorizzazione per la realizzazione di rampe, di ponteggi, per modifiche dell'alveo, manomissione di scogliere, con indicazione di modalità di ripristino, inizio e durata dei lavori, ecc., deve essere richiesta direttamente dalla ditta esecutrice dei lavori. Il beneficiario del presente nulla osta deve invitare l'impresa esecutrice a richiedere ed ottenere direttamente presso lo scrivente ufficio le necessarie autorizzazioni. Se ritenuto necessario, lo scrivente ufficio può richiedere delle cauzioni. Il committente, in mancanza delle sopraccitate autorizzazioni, verrà in ogni caso ritenuto responsabile dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui nel periodo fra il rilascio del presente nulla osta e l'esecuzione dei lavori si verificassero mutamenti nell'alveo o nella sua fascia*



di rispetto, il richiedente è tenuto a segnalare detti fatti all'Ufficio demanio idrico in modo che il progetto possa essere riesaminato”.

- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Dipartimento Protezione dell'ambiente, della natura e del clima, Energia, Sviluppo del territorio e Sport Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Ufficio Tutela acque**, con nota prot. 363345 del 21/04/2023 ha espresso parere favorevole.
- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ripartizione Servizio Strade - Servizio strade Val d'Isarco**, con nota prot. 930821 del 24/11/2023 ha espresso *“parere favorevole riguardante la realizzazione dell'opera in oggetto”.*
L'Ufficio Pianificazione Territoriale, con nota prot. 962505 del 6/12/2023 ha comunicato che per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel comune di Rio Pusteria *“è da osservare la distanza dalla strada provinciale SP.32 o da presentare il nulla osta del Servizio Strade”.*
RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO-DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha chiesto al Servizio strade Val d'Isarco della Provincia Autonoma di Bolzano di rilasciare il nulla osta per la distanza dalla strada provinciale SP.32.
Il Servizio Strade Val d'Isarco, con PEC del 22/02/2023 ha espresso *“parere favorevole al progetto presentato con le seguenti prescrizioni:*
 - *La distanza di 3,00 m dal confine (catastale) con la strada provinciale SP 32 deve essere rispettata.*
 - *Nella realizzazione della strada di accesso alle cabine elettriche si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare l'impermeabilizzazione della galleria SS 49 sottostante.*
 - *È necessario richiedere un parere all'Ufficio Tecnico Strade 12.8, in quanto la strada di accesso alle cabine elettriche passa sopra la galleria della SS 49”.*
- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ripartizione Servizio Strade – Ufficio Tecnico Strade**, con mail del 18/03/2024 (prot. RFI-VDO.DIN.DPT\A0011\A\2024\15) ha comunicato che *“a completamento del parere 12.5. Servizio strade Val d'Isarco si esprime parere positivo alla realizzazione dei 2 Shelter 9,00m x 4,00m + G.E. 5,90m x 2.80m – Pos. PK 7+940”.*
- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ripartizione Servizio Strade - Ufficio Servizio strade Val Pusteria**, con nota prot. 167331 del 21/02/2024 ha rilasciato *“parere tecnico positivo (...). Si applicano le seguenti prescrizioni e osservazioni:*



- Non possono essere costruiti accessi nuovi dalla SS 49/Val Pusteria per raggiungere le cabine elettriche e gli Shelter.
- La realizzazione del Shelter al km68+875 della SS 49/Val Pusteria non può avere nessun impatto negativo su una futura eliminazione del passaggio a livello ferroviario. Per garantire la compatibilità è necessario richiedere un parere all'ufficio tecnico strade nord/est.
- La strada, le pertinenze stradali e gli utenti della strada non possono essere messi in pericolo.

Prima di iniziare i lavori è necessario presentare le seguenti richieste:

- Richiesta d'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada).
- Per eseguire i lavori, l'impresa incaricata deve, se necessario, presentare una domanda di allestimento del cantiere (accesso al cantiere, recinzione di cantiere, ecc.) o di un'ordinanza (regolazione a senso unico / limiti di velocità / chiusure) in tempo utile prima dell'inizio dei lavori e con i documenti necessari.

RFI S.p.A., in merito alla suddetta prescrizione, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\149 del 25/03/2024 ha chiesto alla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige - Ripartizione Servizio strade - Ufficio tecnico strade nord/est di esprimere il proprio parere di competenza in riferimento all'intervento Shelter al km68+875 della SS 49/Val Pusteria.

- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ripartizione Infrastrutture - Ufficio tecnico strade nord/est**, con nota prot. 328927 del 04/04/2024 ha comunicato che *“lo spostamento dello shelter al km. 68+875 così come da voi progettato interferisce con la rettifica prevista della SS.49 nel tratto dal km. 68+150 al km. 69+450 per la soppressione del passaggio a livello, intervento con graduatoria RFI 328. Per tale rettifica è stato elaborato uno studio di fattibilità. Per quanto sopra espresso pertanto l'ufficio scrivente non può rilasciare un parere favorevole al progetto per la realizzazione dello Shelter al km68+875 e chiede cortesemente di rivedere tale spostamento alla luce dello studio di fattibilità allegato”*.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\217 del 23/04/2024 ha comunicato che a seguito di opportuni approfondimenti il posizionamento dello shelter è limitatamente interferente con la scarpata del futuro cavalcavia, e che la suddetta interferenza è superabile con specifici accorgimenti progettuali.

L'Ufficio tecnico strade nord/est, con nota prot. 387478 del 29/04/2024 ha comunicato che *“si intende, quindi, aggiornare il parere di competenza precedentemente trasmesso, (...), esprimendo parere positivo, relativamente alle nuove proposte formulate”*.



- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Agenzia per la Protezione Civile – Area funzionale Bacini montani – Ufficio Sistemazione bacini montani est**, con nota prot. 466131 del 24/05/2024 ha espresso parere favorevole.
- **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige – Ripartizione Edilizia e servizio tecnico – Ufficio Geologia e prove materiali**, con nota prot. 494040 del 24/06/2024 ha comunicato che *“L’Ufficio scrivente esprime un parere generalmente favorevole sul progetto di cui all’oggetto, con la condizione che nel corso della progettazione esecutiva venga predisposta una verifica del pericolo per gli elementi non esaminati e - ove richiesto - venga presentata una verifica di compatibilità”*.
- **Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Laboratorio Analisi aria e radioprotezione**, con riferimento alla richiesta trasmessa con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\255 del 03/06/2024 da questa Società, con nota prot. 569048 del 02/07/24 ha comunicato che *“gli impianti previsti rispettano i limiti previsti dal DPCM dell’08.07.2003 e s.m.i. e dalla Legge 17.12.2012, n. 221 per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*.
- **Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali**, con nota prot. 7414 del 16/05/2023 ha espresso *“parere favorevole al progetto”*.
- **Comune di Chienes** (Casteldarne) il quale è competente anche per Naz Sciaves, con nota prot. 9926 del 12/07/2023 ha comunicato che *“Con la presente il sottoscritto Vice-Sindaco esprime parere favorevole riguardante la realizzazione dell’opera in oggetto”*.
La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, con nota prot. 962502 del 06/12/2023 ha comunicato che per gli interventi ricadenti nel comune di Casteldarne fossero necessari degli adeguamenti.
RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha riscontrato la suddetta nota della Provincia del 06/12/2023.
Con mail del 16/02/2023 (prot. interno RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\A\20247 del 14/03/2024) l’Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia della Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige ha comunicato quanto segue:
*“Casteldarne:
come da motivazioni presentate si accoglie il posizionamento rappresentato nell’elaborato grafico denominato “04_093_D1DH00026PZFA46G0001A” a una distanza di circa 100 m dal fabbricato vincolato.*



Sangisimondo:

- 1. si accoglie nuovo posizionamento come indicato dai file denominati “05_Nuova Posizione Shelter PL 19+434 (San Sigismondo)” e “05_San Sigismondo con Distanze” inoltrata con lettera in data 05/02/2024 (n. prot. 0117199)”.*
- 2. il nulla osta del Comune di Chienes per la distanza dalla strada comunale ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.P.P. del 26 giugno 2020, n. 24.*

Il Comune di Chienes con mail del 27/02/2024 ha comunicato che la giunta comunale ha deliberato *“Di approvare la riduzione della distanza dai confini alla particella comunale p.f. 663/2 C.C. San Sigismondo da 5,00 m a una distanza minima di massimo 1,50 m a favore della società RFI – Rete Ferroviaria Italiana SPA, in base all’allegato progetto (...);”*

- **Comune di Dobbiaco**, con PEC del 13/07/2023 ha comunicato che *“In riferimento alla richiesta di parere fatta pervenire alla scrivente in data 05.07.2023, il comune scrivente necessita di ulteriori informazioni prima di poter procedere: Per quanto riguarda l’intervento denominato “FA41 Fabbricato Tecnologico Dobbiaco pk 60+910KM” presso l’areale della stazione ferroviaria di Dobbiaco, si chiede gentilmente se la strada antistante l’area di intervento sarà interessata da lavori di scavo in quanto sono programmati dei lavori di asfaltatura. Inoltre si chiede di effettuare i lavori possibilmente fuori stagione (inizi ottobre in poi). Si raccomanda l’accesso al cantiere attraverso la zona artigianale Oeden evitando così di passare attraverso il paese. Per quanto riguarda la realizzazione di uno shelter e di un basamento al tra Dobbiaco e Villabassa (codice AC .022 scheda n.25, PK 59+250), si chiede di rendere conto se la distanza minima dalla pista ciclabile di 5m sia rispettata e se sia garantita la sicurezza degli utilizzatori della pista ciclabile adiacente, che tra l’altro dovrebbe servire come strada d’accesso al cantiere (punto molto critico). Inoltre si fa presente che nelle immediate vicinanze è presente una casa d’abitazione e quindi si chiede di valutare di spostare il basamento almeno di circa 150m verso est se non dall’altra parte della ferrovia. In ogni caso dovranno essere richieste le concessioni del caso all’uopo necessarie. Si chiede gentilmente di far pervenire alla scrivente le informazioni richieste”.*

RFI S.pA, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\9 del 14/09/2023 ha riscontrato la suddetta nota comunicando che la strada antistante l’intervento denominato “FA41 Fabbricato Tecnologico Dobbiaco pk 60+910KM” non è interessata da lavori di scavo. Le lavorazioni saranno avviate nell’ottica di arrecare meno disagio possibile al Comune, pur sempre nel rispetto delle tempistiche dettate dai fondi PNRR. Le distanze minime verso la pista ciclabile, come riscontrabile dagli elaborati di progetto, sono rispettate in quanto il fabbricato si trova in area ferroviaria, ad una distanza dal confine, individuato dalla strada, superiore ai 5.00 m. Infine, in merito alla richiesta di spostamento



dell'attuale posizione del basamento, RFI ha chiarito che tale modifica non può essere accolta per ragioni di ridondanza tecnologica del sistema di Upgrading ERTMS utile al sistema di gestione della sicurezza ferroviaria.

Il Comune di Dobbiaco, con PEC del 21/09/2023 ha comunicato quanto segue:
“(..). Al Comune preme evidenziare che dalla documentazione di progetto e anche dall’Allegato A alla vostra risposta (che evidenzia i dati di progetto dell’intervento presso la stazione di Dobbiaco e non quello che qui si discute), non si evincono le caratteristiche tecniche e nemmeno l’esatta ubicazione del basamento in modo da poter vedere se tutte le distanze minime richieste siano state rispettate. Inoltre non è stata presa posizione in merito alle problematiche evidenziate in merito alla circolazione dei ciclisti su una pista ciclabile molto trafficata. Si chiede gentilmente anche di provare a trovare una soluzione alle problematiche di ridondanza che uno spostamento di 150 m porterebbe con sé”.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\53 del 24/10/2023 ha comunicato che la progettazione viene redatta nel rispetto della normativa inerente ai distacchi e alle distanze dai confini e manufatti esistenti. Tuttavia, in riferimento all’intervento dello shelter e il basamento tra Dobbiaco e Villabassa - codice AC .022 scheda n.25, PK 59+250, per motivi legati allo spazio disponibile lungo linea, motivi tecnici, di corretto funzionamento delle apparecchiature e di ridondanza tecnologica, tali distanze non possono essere rispettate.

Posta la natura tecnica dell’intervento, funzionale al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria e data l’impossibilità di prevederne la delocalizzazione su aree diverse rispetto a quelle trasmesse in progetto si procede in deroga alla legge esistente per pubblica utilità.

In merito alla richiesta di spostamento dell’attuale posizione del basamento è stato chiarito che tale modifica non può essere accolta per ragioni di “ridondanza tecnologica” del sistema di Upgrading ERTMS utile al sistema di gestione della sicurezza ferroviaria.

Infine, le soluzioni progettuali in merito alla viabilità di cantiere verranno approfondite e condivise con il Comune nelle fasi successive nell’ottica di arrecare meno disagio possibile alle quotidiane attività della cittadinanza.

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, con nota prot. 962502 del 06/12/2023 ha comunicato che per gli interventi ricadenti nel comune di Dobbiaco saranno necessari degli adeguamenti.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha riscontrato la suddetta nota della Provincia del 06/12/2023

Con mail del 16/02/2024 (prot. interno RFI-



VDO.DIN.DPT.PN\A0011\A\20247 del 14/03/2024) l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia della Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige ha comunicato quanto segue:

“Dobbiaco:

- 1. Pos. PK 60+910: si accoglie nuovo posizionamento del fabbricato e G.E. come indicato dal file denominato “07_Dobbiaco Nuova Posizione” inoltrato con lettera in data 05/02/2024 (n. prot. 0117199);*
- 2. Pos. PK 59+208: si accoglie il nuovo posizionamento dell'intervento come da rappresentazione satellitare, file denominato “09_intermedio GSMR Villabassa-Dobbiaco” e inoltrato con lettera in data 05/02/2024 (n. prot. 0117199)”.*

- **Comune di Monguelfo**, successivamente all'incontro da remoto via Teams del 29/11/2023, ha suggerito un ulteriore posizionamento dell'intervento. In riferimento al suddetto posizionamento, la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, con nota prot. 962502 del 06/12/2023 ha comunicato che per gli interventi ricadenti nel comune di Monguelfo saranno necessari degli adeguamenti.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha riscontrato la suddetta nota della Provincia del 06/12/2023.

Con mail del 16/02/2023 (prot. interno RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\A\20247 del 14/03/2024) l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia della Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige ha comunicato quanto segue:

“Monguelfo:

- 1. non si accoglie la nuova posizione proposta; la posizione accolta è quella rappresentata nella tavola denominata “090_D1DH00026PZFA43G0001A” inoltrata con richiesta del 16.03.2023 (n. prot. 246167);*
- 2. gli alberi ad alto fusto situati al confine est della p.f., nella p.ed. 192 C.C. Monguelfo, sono da salvaguardare;*
- 3. dovrà essere predisposta una modifica PUC, di cui deve essere fornito uno schizzo (può bastare una scansione di un disegno fatto a mano) utile all'identificazione delle dimensioni dell'area per la quale predisporre la modifica PUC d'ufficio;*
- 4. il nulla osta del Comune di Monguelfo per la distanza dalla strada comunale ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.P. del 26 giugno 2020, n. 24.*

In riferimento al punto 2 si evidenzia che tale prescrizione si ritiene decaduta in quanto come emerso dalla mail pervenuta dal suddetto Comune in data 07/03/2024 gli alberi ad alto fusto sono stati abbattuti nel 2020.

Con Delibera di Giunta comunale n.78/2024 del 20/03/2024 il Comune di Monguelfo *“DELIBERA 1. Di dichiarare il nulla osta per la riduzione della distanza*



sopra terra della p.f. 1370/9 CC Monguelfo dalla particella fondiaria 1370/5 C.C. Monguelfo, di proprietà del comune, a 5,00 metri, giusto progetto della RFI rete ferroviaria italiana, come riportato nella richiesta. (...)”;

- **Comune di Rio Pusteria**, con PEC del 27/03/2023 ha comunicato che *“i due shelter 9 x 4 m previsti sulla p.f. 543/1 si trovano nella fascia di rispetto della strada provinciale SP 32. Per il rilascio del suo parere/ nulla osta il servizio Strade Val d'Isarco chiede le seguenti integrazioni documentali:*

- sezioni trasversali con rappresentazione della strada provinciale, del pendio e dei shelter (Punto1)

- indicazione delle distanze minime tra strada provinciale e shelter nella planimetria allegata”;
(Punto 2)

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT.PNE\A0011\P\2023\139 del 28/04/2023 ha riscontrato in merito alla richiesta di integrazioni documentali:

In riferimento al punto 1 tale richiesta non può essere accolta poiché il dettaglio previsto dal livello progettuale prodotto per la documentazione dell'intervento in oggetto non prevede di aggiungere ulteriori elementi di approfondimento che potranno essere integrati in fase di progettazione esecutiva.

In riferimento al Punto 2 tale richiesta non può essere accolta poiché gli elaborati vengono predisposti facendo riferimento alle distanze previste dalla normativa ferroviaria (distanza da fabbricati esistenti e dall'asse ferroviario). Ulteriori elementi di approfondimento potranno essere predisposti in fase di progettazione esecutiva.

L'Azienda Sanitaria dell'Alto-Adige – Comprensorio Sanitario di Bressanone – Commissione Comprensoriale Cimiteriale, con nota prot. 15793 del 20/10/2023 ha comunicato che *“considerato il progetto presentato, non riporta planimetrie circostanziate e descrizioni dettagliate dell'area, la Commissione si astiene dall'esprimere un parere e rinvia la seduta in attesa di documentazione integrativa”.*

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\91 del 21/11/2023 ha trasmesso al suddetto Comprensorio Sanitario e al Comune di Rio Pusteria gli elaborati relativi alle planimetrie circostanziate e le descrizioni dettagliate dell'area.

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, con nota prot. 962502 del 06/12/2023 ha comunicato che per gli interventi ricadenti nel comune di Rio Pusteria saranno necessari degli adeguamenti.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del



20/02/2024 ha riscontrato la suddetta nota della Provincia del 06/12/2023.

Con mail del 16/02/2024 (prot. interno RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\A\20247 del 14/03/2024) l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia della Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige ha comunicato quanto segue:

“Rio di Pusteria:

- 1. In base alle disposizioni dell'art. 30, comma 2, allegato A, Decreto del Presidente della Provincia del 26 giugno 2020 n. 24 “su tutte le aree di proprietà della ferrovia lungo il tracciato dei binari, anche se non individuate come zona ferroviaria, possono essere realizzati gli impianti e le strutture necessari per il funzionamento e la sicurezza del traffico ferroviario”: previo nulla osta del Comune di Rio Pusteria si accoglie il posizionamento dei fabbricati come indicato nella tavola denominata “095_D1DH00026PZFA48G0001A” della documentazione di progetto, inoltrata in data 16.03.2023 (n. prot. 246167). Si rimanda la rettifica dell'attuale piano urbanistico in tale area all'atto della redazione del nuovo Piano comunale per il territorio e paesaggio;*
- 2. il nulla osta della Commissione cimiteriale: a seguito di contatti telefonici con il Tecnico comunale per l'attività edilizia ed urbanistica di Rio di Pusteria e la dott.ssa Maria Grazia Zuccaro, direttrice del Servizio aziendale di Igiene e Sanità Pubblica S.I.S.P. dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige (Tel. 0471 439261), risulta non essere pervenuta nessuna documentazione integrativa come da richiesta del 19/10/2023 (in allegato il verbale della seduta della Commissione). Si specifica che la legge provinciale del 24.12.1975, n. 55 prevede come vincolante il parere della Commissione Provinciale per nuove costruzioni all'interno delle fasce di rispetto.*
- 3. il nulla osta del Servizio strade Val Pusteria per la distanza dalla strada provinciale SP.32: non è il Comune che deve esprimersi in relazione alla distanze da strade statali o provinciali, bensì il l'Ufficio Provinciale del Servizio strade Val Pusteria.*

L'Azienda Sanitaria dell'Alto-Adige – Comprensorio Sanitario di Bressanone – Commissione Comprensoriale Cimiteriale, con nota prot. 8856 del 11/04/2024 ha comunicato che *“vista la richiesta, vista la relazione tecnica, vista la L.P. 24.12.1975, n. 55, art.1, comma4, vista la documentazione integrativa richiesta nella seduta del 19.10.2023. la quale rispetta i parametri richiesti. La commissione all'unanimità esprime pertanto parere POSITIVO”.*

Il Comune di Rio Pusteria, con nota prot. 8879 del 12/04/2024 ha comunicato che *“IL SINDACO rilascia IL NULLA OSTA per il posizionamento dei fabbricati (2 nuovi shelter del tipo A), come indicato nella tavola denominata “095_D1DH00026PZFA48G0001A” della documentazione di progetto, inoltrata in data 16.03.2023 (n. prot. 246167), sotto l'osservanza delle prescrizioni riportate nei seguenti pareri: - parere positivo del Servizio strade Val d'Isarco del 11.04.2023;*



- *parere positivo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, comprensorio sanitario di Bressanone del 11.04.2024*".

- **Comune di San Candido**, con nota prot. 16411 del 13/07/2023 ha deliberato mediante delibera di giunta comunale *"ad unanimità di voti nella forma di legge:*
 1. *di rilasciare parere favorevole (...) alle seguenti condizioni:*
 - *la distanza dal confine deve essere di almeno 5 m;*
 - *a disponibilità del terreno deve sussistere*".

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\16 del 21/09/2023 ha comunicato al comune che la progettazione viene redatta nel rispetto della normativa inerente ai distacchi e alle distanze dai confini e manufatti esistenti.

Tuttavia, in riferimento all'intervento in oggetto, per motivi legati allo spazio disponibile lungo linea, motivi tecnici, di corretto funzionamento delle apparecchiature e di ridondanza tecnologica, tali distanze non possono essere rispettate.

Posta la natura tecnica dell'intervento, funzionale al comando, al controllo e alla sicurezza della circolazione ferroviaria e data l'impossibilità di prevederne la delocalizzazione su aree diverse rispetto a quelle trasmesse in progetto si procede in deroga alla legge esistente per pubblica utilità.

Infine, in fase realizzativa sarà cura dell'appaltatore ottimizzare al meglio la predisposizione degli spazi.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\105 del 04/12/2023, con riferimento alle interlocuzioni avvenute nell'incontro del 21/11/2023, ha riscontrato in merito alla proposta alternativa suggerita dal Comune e in particolare la demolizione della rimessa ricadente nella p. ed. 585 C. C. San Candido.

RFI ha analizzato la proposta avanzata in riunione di collocare il fabbricato PPACC - Tipologico T4.A nella suddetta particella a seguito della demolizione dell'esistente fabbricato. Tale soluzione non può essere accolta perché il progetto definitivo è stato sviluppato in modo da garantire una realizzazione del suddetto fabbricato con una soluzione armonica ed univoca anche con gli aspetti di cantierizzazione.

Infine, in riferimento al parere espresso dal comune in data 13/07/2023, cioè di rispettare la distanza dal confine di almeno 5 m è stato ribadito quanto già espresso con nota RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2023\0000016 del 21/09/2023 ed illustrato nell'incontro del 21/11/2023, ossia che posta la natura tecnica dell'intervento, funzionale al comando, al controllo e alla sicurezza della



circolazione ferroviaria e data l'impossibilità di prevederne la delocalizzazione su aree diverse rispetto a quelle trasmesse in progetto si procede in deroga alla legge esistente per pubblica utilità.

Infine, in fase realizzativa sarà cura dell'appaltatore ottimizzare al meglio la predisposizione degli spazi.

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, con nota prot. 962502 del 06/12/2023 ha comunicato che per gli interventi ricadenti nel comune di San Candido saranno necessari degli adeguamenti.

RFI S.p.A., con note prott. RFI-VDO.DIN.PN\A0011\P\2024\55 del 05/02/2024 e RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha riscontrato la suddetta nota della Provincia del 06/12/2023.

Con mail del 16/02/2024 (prot. interno RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\A\20247 del 14/03/2024) Pianificazione Territoriale e Cartografia della Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige ha comunicato quanto segue:

“San Candido:

1. *Pos. PK 64+035: per il posizionamento si chiede di trovare un accordo con il Comune di San Candido; previo nulla osta del Comune si accoglie il posizionamento proposto dal file denominato “11_S. Candido” e inoltrato con lettera in data 05/02/2024 (n. prot. 0117199) prendendo atto che, indipendentemente dalla distanza dal confine, la realizzazione delle nuove opere da progetto non comporta alcuna penalizzazione relativamente ad eventuali nuovi interventi edilizi di terzi, in quanto questi sarebbero comunque vietati entro una distanza inferiore a 10 m, di cui all'art. 9, comma 1, numero 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, dalle opere previste dal presente progetto. Nel caso di specie questa distanza è comunque garantita, visto che entro una fascia di 30 m dalla più vicina rotaia di cui all'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 vige un vincolo di inedificabilità. Nel caso in cui non dovesse sussistere, per motivi tecnici, alcuna alternativa, le condizioni per il posizionamento ad una distanza inferiore a 5 m dal confine sono date in virtù di quanto esposto poco sopra;*
2. *Pos. PK 70+289:*
 - a. *si accoglie il nuovo posizionamento del fabbricato come indicato nei file denominati “11_PK 70+289.” e “11_PK 70+289 quote”, inoltrati con lettera in data 05/02/2024 (n. prot. 0117199);*
 - b. *il nulla osta del Servizio strade Val Pusteria per la distanza dalla strada statale SS.49: non è il Comune che deve esprimersi in relazione alla distanza da strade statali o provinciali, bensì l'Ufficio Provinciale del Servizio strade Val Pusteria.*



- **Comune di Valdora**, con nota prot. 7983 del 29/03/2023 ha comunicato che *“Dalla documentazione abbiamo potuto rilevare che il nuovo fabbricato è previsto sul lato sud-est della stazione (lato Monguelfo) e il Comune di Valdaora propone di prevedere il nuovo fabbricato sul lato nordovest (lato Brunico). In allegato Vi inviamo il relativo estratto. Con la realizzazione del nuovo fabbricato sul lato sud-est della stazione comporterebbe la perdita di un numero significativo di posti auto. Vi preghiamo di voler esaminare la ns. proposta”*.

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT.PNE\A0011\P\2023\138 del 28/04/2023 ha comunicato che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato tecnologico (tipologico T4A). Il fabbricato ospiterà all'interno un locale TLC, un locale centralina, un locale batterie, una sala per la postazione POMAN e apparati (sala ACC), e sarà posizionato in corrispondenza del lato sud-est della stazione (lato Monguelfo) per consentire un'adeguata vicinanza con gli attuali impianti tecnologici oltre ad altre motivazioni di carattere tecnico. Pertanto, non è possibile accogliere la proposta di posizionamento del fabbricato sul lato nordovest avanzata dal Comune.

- **Comune di Vandoies**, con nota prot. 12033 del 17/07/2023 ha espresso *“parere favorevole riguardante la realizzazione dell'opera in oggetto. Il richiedente è impegnato di richiedere per i terreni non comunali interessati dai lavori, l'assenso del relativo proprietario”*.

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, con nota prot. 962502 del 06/12/2023 ha comunicato che per gli interventi ricadenti nel comune di Vandoies saranno necessari degli adeguamenti.

RFI S.p.A., con note prot. RFI-VDO.DIN.PN\A0011\P\2024\55 del 05/02/2024 e RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha riscontrato la suddetta nota della Provincia del 06/12/2023.

Con mail del 16/02/2024 (prot. interno RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\A\20247 del 14/03/2024) l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia della Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige ha comunicato quanto segue:

“Vandoies:

si accoglie il nuovo posizionamento dei fabbricati come rappresentato nelle immagini allegate dai file denominati “03_Vandoies quote” e “03_Vandoies” inoltrata con lettera in data 05/02/2024 (n. prot. 0117199)”.

- **Comune di Villabassa**, con nota prot. 10449 del 19/07/2023 ha comunicato che *“la documentazione in nostro possesso non ci mette in condizione di valutare positivamente la*



Vostra richiesta. Chiediamo gentilmente di poter effettuare un sopralluogo insieme ai Vostri tecnici ed eventualmente individuare un'altra posizione per il montaggio della struttura da Voi richiesta”

RFI S.p.A., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DPT.PNE\A0011\P\2023\255 del 4/08/2023, in riferimento alla nota del 19/07/2023 e alle successive interlocuzioni avvenute nell'incontro del 09/05/2023 con il suddetto Comune, ha comunicato che in merito alla proposta denominata Soluzione 2 avanzata in riunione e che prevede la collocazione del fabbricato nell'area coincidente con la p.f. 2090/1, tale soluzione non può essere accolta poiché l'area risulta avere differenti quote che necessiterebbero di opere civili accessorie non previste nell'attuale progetto di carattere puramente tecnologico. L'intervento di upgrading tecnologico ERTMS prevede anche l'adeguamento dell'informazione al pubblico (IaP), pertanto il posizionamento risulta troppo distante rispetto alle aree destinate a questa funzione (sala d'attesa, banchine). Infine, l'integrazione degli impianti esistenti nell'attuale fabbricato di stazione con i nuovi impianti risulterebbe non funzionale in quanto lo stesso risulterebbe eccessivamente distante al fine di garantire il servizio.

Per quanto sopra, la soluzione accoglibile è quella denominata Soluzione 1, cioè la modifica delle dimensioni del lato corto del nuovo fabbricato così da svilupparsi in continuità con l'edificio già presente. Per quanto riguarda il posizionamento, la soluzione prevede che il nuovo fabbricato venga collocato in adiacenza a quello esistente, con conseguente rilascio di deroga sui distacchi tra fabbricati. Tale soluzione permetterebbe di garantire il maggior numero di parcheggi previsti in quella medesima area dal Comune; per la quale è stato allegato apposito elaborato grafico denominato D1DH00026PZFA42G0001A.

Ad ogni buon fine, si precisa che sarà cura dell'appaltatore, in fase esecutiva, ottimizzare la collocazione del fabbricato tenendo conto delle future previsioni del Comune per la suddetta area.

Il Comune, con nota prot. 14413 del 27/11/2023 ha comunicato che *“In merito alla Vostra comunicazione del 4 agosto 2023 ed in seguito alle conferme registrate durante la videoconferenza del 21 novembre scorso Vi confermiamo la nostra adesione alla realizzazione della soluzione 1. Confermiamo pertanto quanto indicato nella comunicazione delle Ferrovie dello Stato Italiane UA 4/8/2023 RFI-NEMI.DIN.DPT.PNE\A0011\P\2023\0000255”*.

- **Comune di Brunico**, successivamente all'incontro da remoto del 21/11/2023, ha suggerito una modifica all'intervento. In riferimento alla suddetta modifica, la



Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia, con nota prot. 962502 del 06/12/2023 ha comunicato che per gli interventi ricadenti nel comune di Brunico saranno necessari degli adeguamenti.

RFI S.p.A., con note prott. RFI-VDO.DIN.PN\A0011\P\2024\55 del 05/02/2024 e RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\P\2024\87 del 20/02/2024 ha riscontrato la suddetta nota della Provincia del 06/12/2023.

Con mail del 16/02/2023 (prot. interno RFI-VDO.DIN.DPT.PN\A0011\A\20247 del 14/03/2024) l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Cartografia della Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige ha comunicato quanto segue:

“Brunico:

si accoglie nuovo posizionamento come indicato dai file denominati “06_Brunico Nuova Posizione” inoltrata con lettera in data 05/02/2024 (n. prot. 0117199); in accordo con STA non è da prevedere alcuna modifica PUC.

Enti interferiti:

- **Edyna S.r.l.**, per mezzo PEC del 03/04/2023 ha comunicato che *“Per i siti di intervento previsti nelle tavole 87 (San Candido) - 94 (Casteldarne) – 111_9 (Vandoies-Casteldarne) – 112_13 (San Lorenzo di Sebato) – 113_18 (Galleria Monguelfo) – 114_22 (Villabassa-Dobbiaco) sono state rilevate interferenze con linee elettriche di media e bassa tensione (...).”*
- **Snam Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. 147 del 02/05/2023 ha comunicato che *“le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”.*
- **Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc. Coop.**, con nota trasmessa via PEC del 14/07/2023 ha rilasciato *“parere favorevole in merito al progetto (omissis), a condizione che prima dei lavori di costruzione vengano effettuati opportuni sopralluoghi in loco con i tecnici di RFI e della Centrale Teleriscaldamento di Dobbiaco San Candido al fine di determinare e discutere e possibili interferenze”.*
- **Terna Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. 78419 del 27/07/2023 ha comunicato che *“nelle aree interessate dalla realizzazione dei Posti Periferici Multistazione non sono presenti elettrodotti di ns. competenza. (omissis) Ricordiamo che le eventuali opere in prossimità di elettrodotti devono necessariamente risultare compatibili con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze dai conduttori elettrici, di seguito riportata:
D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;*



Vi invitiamo, infine, nell'operare al di sotto ed in prossimità dei conduttori di linea, al rispetto delle distanze previste dall'art. 83 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 riportato in calce. A tal riguardo, Vi invitiamo, qualora tali distanze risultassero insufficienti, a richiederci preventivamente il fuori servizio e la messa in sicurezza delle linee elettriche sopra citate, che sarà comunque subordinato alle esigenze del servizio elettrico (...)".

- **Wind Tre S.p.A.**, con PEC del 19/05/2023 ha comunicato che *“non risultano interferenze di impianti e infrastrutture di nostra competenza rispetto ai lavori previsti come da oggetto”*.
- le Seguenti Amministrazioni e i seguenti Enti interessati dal procedimento, regolarmente convocati, non hanno presentato pareri nel termine di conclusione della Conferenza di Servizi:
 - **Centrale di Teleriscaldamento Valdaora;**
 - **Azienda Pubbliservizi Brunico**
 - **ARA Pusterl S.p.A.;**
 - **SEAB S.p.A.;**
 - **Alperia S.p.A.;**
 - **E-distribuzione;**
 - **Telecom Italia S.p.A.;**
 - **Open Fiber S.p.A.**

e pertanto si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed Enti sopra elencati.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. n. 241/1990, dell'art. 53-*bis*, comma 1 e dell'art. 48, comma 5, 5-*quater* del D.L. n. 77/2021:

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che approva il *PFTE Upgrading ERTMS Linea San Candido – Fortezza*;
- è perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'Intesa in ordine alla localizzazione delle opere (sulla base della delibera di Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano -



Alto Adige n. 588 del 09/07/2024), con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti;

- la determinazione *i)* tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, *(ii)* comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nel sopra riportato "Considerato", con le prescrizioni, condivise da RFI secondo quanto specificato da questa Società nelle note soprariportate, di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi da intendersi parte integrante della presente determinazione conclusiva.

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 53-bis comma 1 e 48, commi 5 e 5-quater del DL 77/2021 la variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, comporta l'assoggettamento dell'area interessata dalla realizzazione delle opere al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001 e determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere medesime ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.

Art. 3

(Efficacia)

Ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 5 della L. n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

Art. 4

(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI.

Il Presidente della Conferenza di Servizi

Marco Torassa